



*Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana*

**MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

<b>Estremi del Provvedimento</b>	<b>Sentenza n. 190 dei 23/06/2014 - 04/07/2014</b> <b>Udienza pubblica del 10/06/2014</b>
<b>Massima n. 1:</b>	<b>Titolo:</b>  Finanza pubblica – Norme della Provincia autonoma di Bolzano – Erogazione di contributi alle emittenti radiotelevisive e ai portali informativi online con sede legale nella Provincia di Bolzano – Requisiti e modalità per la concessione del contributo - Tetto massimo del contributo e limitazione dello stesso - Illegittimità costituzionale.  <b>Testo:</b>  Viene dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art.20 , comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 luglio 2013, n.11 in quanto, nel subordinare la concessione dei contributi al requisito della sede legale e redazione principale ed operativa nel territorio provinciale, viola l'art.49 del TFUE e dispone misure di favore per le società suddette discriminando le società con sede legale fuori dalla Provincia di Bolzano, che esercitano il proprio diritto di stabilimento secondario tramite una succursale, filiale o agenzia.
<b>NOTE:</b>	<b>Atti oggetto del giudizio:</b>  Legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 luglio 2013, n.11, art.20, co.2  <b>Parametri costituzionali:</b>  Costituzione art.117, primo comma  <b>Altri parametri ed atti interposti</b>  Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, art.49  Direttiva del 12 dicembre 2006, n.2006/123/CE



<b>Massima n. 2:</b>	<p><b>Titolo:</b></p> <p>Finanza pubblica – Norme della Provincia autonoma di Bolzano – Fondo di riserva – Inutilizzabilità – Copertura spese per erogazione di contributi alle emittenti radiotelevisive e ai portali informativi online con sede legale nella Provincia di Bolzano – Illegittimità costituzionale.</p> <p><b>Testo:</b></p> <p>Viene dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art.21, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 luglio 2013, n.11 per l'inutilizzabilità del fondo di riserva quale modalità di copertura finanziaria delle spese impreviste. La norma censurata deve adeguarsi, come ogni disposizione di spesa, al principio della copertura finanziaria sancito dall'art.81 quarto comma Cost. e specificato dall'art.17 della L. n.196/2009.</p>
<b>NOTE:</b>	<p><b>Atti oggetto del giudizio:</b></p> <p>Legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 luglio 2013, n.11, art.21, co.3.</p> <p><b>Parametri costituzionali:</b></p> <p>Costituzione art.117, primo comma Costituzione art.81, quarto comma</p> <p><b>Altri parametri ed atti interposti</b></p> <p>Art.17 L.n.196/2009</p>
<b>Massima n. 3:</b>	<p><b>Titolo:</b></p> <p>Finanza pubblica – Norme della Provincia autonoma di Bolzano – Erogazione per gli anni successivi al 2013 dei contributi alle emittenti radiotelevisive e ai portali informativi online con sede legale nella Provincia di Bolzano – Copertura finanziaria – Rinvio - Non fondatezza della questione.</p> <p><b>Testo:</b></p> <p>Viene dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.21, comma 4, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 luglio 2013, n.11 in quanto la copertura finanziaria e la decisione e quantificazione di spesa dovrà essere stabilita, di volta in volta, con riguardo agli anni successivi al 2013.</p>
<b>NOTE:</b>	<p><b>Atti oggetto del giudizio:</b></p> <p>Legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 luglio 2013, n.11, art.21, co.4.</p>



	<b>Parametri costituzionali</b>
--	---------------------------------

	Costituzione art.81, quarto comma
--	-----------------------------------

**Redattore: D.ssa Gabriella Cagnazzo**

**Visto: Avv. Beatrice Fiandaca**

